

Polizza n° _____

Contraente _____

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A
TUTELA DELLE AZIENDE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**

BCCProArtigianato

Prestazioni assicurate da



Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa, Glossario, Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) BCC Assicurazioni S.p.A., Società del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all' Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02652360237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Milano 1782224, , iscritta all'Albo Imprese tenuto da IVASS al 1.00124
- b) Sede Legale: Largo Tazio Nuvolari, 1 20143 Milano (Italia);
- c) Telefono: 02/466275; Sito Internet: www.bccassicurazioni.com; e-mail: bccassicurazioni@bccassicurazioni.bcc.it; bcc.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it;
- d) Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: provvedimento IVASS n. 333 del 13 settembre 1996 – G.U. n. 220 del 19 settembre 1996;
- e) Società di revisione: PKF ITALIA SPA, Viale Vittorio Veneto 10 – 20124 Milano.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2014 ammonta a 14 milioni di Euro di cui 14 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2014 risulta pari al 387%.

3. Conflitto di interessi

Il presente contratto è un prodotto BCC Assicurazioni S.p.A. società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e partecipata da Iccrea Holding S.p.A.

Il presente prodotto è intermediato da Banca di Credito Cooperativo.

Il collocamento del presente contratto potrebbe comportare il rischio di un conflitto di interesse derivante dalla situazione sopra descritta.

La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

Le Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente/Aderente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La presente Polizza ha durata annuale con tacito rinnovo.
Per aspetti di dettaglio si veda art. 7 delle CGA

AVVERTENZA - Termini e modalità e disdetta

La disdetta del contratto da parte del Contraente deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Polizza.

BCC Assicurazioni S.p.A.

Via Largo Tazio Nuvolari, 1 20143 Milano,

Tel. 02/466275 Fax: 02/21072250

4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

4.1 Coperture assicurative offerte

Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo nei casi sotto indicati:

Incendio Fabbricato Base (art. 24)
Incendio Fabbricato Plus (art. 35 – art. 36 – art. 37 – art. 38 – art. 39 – art. 40 – art. 42)
Incendio Contenuto Base (art. 24)
Incendio Contenuto Plus (art. 35)
Ricorso Terzi (art. 43)
Fenomeno Elettrico (art. 44)
Garanzie Aggiuntive (art. 45 – art. 46 – art. 47)
Furto e Rapina (art. 59)
RCT/RCO (art. 84)
Tutela legale (art. 105)
Assistenza (art. 120)

La garanzia Incendio del fabbricato (nella sua forma Base o Plus) è l'unica garanzia acquistabile singolarmente o abbinata alle altre garanzie.

4.2 AVVERTENZA – Limitazioni ed esclusioni

Per conoscere, in dettaglio le limitazioni e le esclusioni derivanti dalla presente Polizza si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Incendio Fabbricato Base (art. 26 – art. 27)
Incendio Fabbricato Plus (art. 35 – art. 36 – art. 37 – art. 38 – art. 39 – art. 40 – art. 42)
Incendio Contenuto Base (art. 27)
Incendio Contenuto Plus (art. 35)
Ricorso Terzi (art. 43)
Fenomeno Elettrico (art. 44)
Garanzie Aggiuntive (art. 45 – art. 46)
Furto e Rapina (art. 61 – art. 62)
RCT/RCO (art. 87 – art. 88 – art. 89)
Tutela legale (art. 106 – art. 112 art. 117 – art. 118)
Assistenza (art. 121 – art. 122)

4.3 AVVERTENZA - Franchigie, Scoperti e Massimali

Il contratto di assicurazione prevede, in relazione ad alcuni eventi, franchigie, scoperti e massimali per i quali si rinvia agli articoli

Incendio Fabbricato Base (art. 26)

Incendio Fabbricato Plus (art. 35 – art. 36 – art. 37 – art. 38 – art. 39 – art. 40 – art. 42)

Incendio Contenuto Base (art. 27)

Incendio Contenuto Plus (art. 35)

Ricorso Terzi (art. 43)

Fenomeno Elettrico (art. 44)

Garanzie Aggiuntive (art. 45 – art. 46)

Furto e Rapina (art. 61)

RCT/RCO (art. 87 – art. 89)

Assistenza (art. 120)

delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Esempio numerico di Scoperto

Somma assicurata : € 15.000

Ammontare del danno : € 5.000

Scoperto del 30% con un minimo di € 2.000 : $(€ 5.000 \times 30\%) = € 1.500 \rightarrow$ scoperto € 2.000

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 5.000 - € 2.000 = € 3.000

Esempio numerico di Franchigia

Es.1

Somma assicurata : € 100.000

Ammontare del danno : €10.000

Franchigia fissa: € 150

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 10.000 - € 150 = € 9.850

Es. 2

Somma assicurata : € 100.000

Ammontare del danno : €100

Franchigia fissa: € 150

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 0

Esempio numerico di Massimale

Es.1

Somma assicurata: € 100.000

Ammontare del danno : € 110.000

Franchigia fissa: € 100

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 100.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 99.900

Quota a carico dell'Assicurato: € 10.000 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 10.100

Es. 2

Somma assicurata: € 100.000

Massimale : 20% della somma assicurata con un massimo € 25.000 \rightarrow € 20.000

Ammontare del danno : € 22.500

Franchigia fissa: € 100

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 20.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 19.900

Quota a carico dell'Assicurato: € 2.500 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 2.600

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

5.1 AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti:

Secondo il disposto dell'Art. 11 delle CGA, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c..

6. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio (tra le ipotesi si menziona la variazione dell'attività svolta).

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall'art.1898 cod. civ..

7. Premio

Il Premio annuale in favore della Compagnia è a carico del Contraente ed è determinato in relazione alle garanzie prestate.

Ove il Contraente non adempia agli obblighi relativi al pagamento del premio la Compagnia non sarà obbligata a corrispondere alcun indennizzo.

7.1 Mezzi di Pagamento

Mezzi di pagamento a disposizione del Contraente:

- Addebito in conto corrente.

7.2 Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio unico corrisposto.

I costi espliciti gravanti sul premio annuale sono rappresentati nelle tabelle che seguono:

Costi di acquisizione, gestione ed incasso	Provvigioni percepite dall'Intermediario (quota parte dei costi)
35,00%	57,14%

Il tasso di premio è espresso in ‰ e viene calcolato come da tariffa riportata nell'Allegato 1 del presente Fascicolo Informativo.

Tabella esemplificativa dei premi:

Settore Attività	Attività Artig./Industr.
Tipologia Attività svolta	006 – prosciutti, salumi, lavorazione pesce
Durata della copertura (mesi)	12 mesi (con tacito rinnovo)
Mq Azienda	500
Nr. dipendenti	15
GARANZIE OFFERTE	
Incendio fabbricato Base	€ 1.000.000,00
Incendio contenuto Base	€ 200.000,00
Ricorso Terzi	€ 250.000,00
Fenomeno elettrico	€ 5.000,00
Furto contenuto	€ 50.000,00
RCT/TCO	€ 500.000,00
Tutela legale	•
Assistenza	•
PREMIO ASSICURATIVO	
Premio lordo totale	€ 4.118,76
Premio netto totale	€ 3.370,92
Costi di acquisizione, gestione ed incasso	€ 1.926,14
Provvigioni percepite dall'intermediario	€ 674,18

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di un anno dalla data in cui possono essere fatti valere.

9. Legge applicabile al contratto

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.

10. Regime fiscale

Imposte sui premi

I premi relativi alle garanzie Danni sono soggetti ad un'imposta sulle assicurazioni in base alla garanzia come sotto riportato:

- Incendio, Ricorso Terzi, Fenomeno elettrico, Garanzie aggiuntive ed RC imposta del 22,25%
- Furto imposte del 22,25%
- Tutela Legale imposta del 21,25%
- Assistenza imposta del 10%

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi familiari devono darne avviso scritto alla Società entro e non oltre il 60esimo giorno dalla data di accadimento del Sinistro.

Per dare avviso scritto di Sinistro il Contraente devono compilare l'apposito modulo, reperibile presso la Società o l'Intermediario, e devono, tramite raccomandata A.R. nei tempi sopra indicati, unitamente alla documentazione del successivo punto, inoltrarlo alla Società:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
Ufficio Sinistri
Via Fermi 11/D - 37135 Verona
oppure telefonando al Numero Verde 800.206692
Fax 800.33.44.31
e-mail: sinistrire@bccassicurazioni.bcc.it

Per i documenti da inviare in caso di sinistro, si rimanda ai seguenti articoli delle CGA:

Incendio Fabbricato Base (art. 48)
Incendio Fabbricato Plus (art. 48)
Incendio Contenuto Base (art. 48)
Incendio Contenuto Plus (art. 48)
Ricorso Terzi (art. 48)
Fenomeno Elettrico (art. 48)
Garanzie Aggiuntive (art. 48)
Furto e Rapina (art. 72)
RCT/RCO (art. 103)

AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro della garanzia Tutela Legale

Per la Garanzia Tutela Legale la Compagnia si avvale di ARAG Assicurazioni S.p.A. quale Compagnia Gestionaria.

Per dare avviso scritto di Sinistro il Contraente devono compilare l'apposito modulo, reperibile presso la Società o l'Intermediario, e devono, tramite raccomandata A.R. nei tempi di cui agli articoli delle Condizioni di assicurazione, unitamente alla documentazione del successivo punto, inoltrarlo alla Società:

ARAG Assicurazioni S.p.A
Ufficio sinistri
Viale delle Nazioni 9 - 37135 Verona

Tel.: 045 – 8290411

Per i documenti da inviare in caso di sinistro, si rimanda al seguente articoli delle CGA:

- **Tutela Legale (art. 108)**

Qualora l'Assicurato non fornisca la documentazione indicata, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.

AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro della garanzia Assistenza

Per la Garanzia Assistenza la Compagnia si avvale di Mapfre Warranty S.p.A. per la gestione dei sinistri.

Per dare avviso scritto di Sinistro il Contraente devono compilare l'apposito modulo, reperibile presso la Società o l'Intermediario, e devono, tramite raccomandata A.R. nei tempi sopra indicati, unitamente alla documentazione del successivo punto, inoltrarlo alla Società:

**Mapfre Warranty
Strada Trossi, 66
13871 Verrone (Biella)**

Per i documenti da inviare in caso di sinistro, si rimanda ai seguenti articoli delle CGA:

- **Assistenza (art. 62)**

Qualora l'Assicurato non fornisca la documentazione indicata, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

BCC Assicurazioni S.p.A
- Servizio Reclami c/o Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa
- Servizio Reclami di Gruppo -
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
Fax: 02/21072280
E-mail: reclami@bccassicurazioni.bcc.it

indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del

soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, Telefono 06/421331, Fax 06/42133745 o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all' IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall' art. 16 del citato decreto. Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

13. AVVERTENZA - Arbitrato

Per ogni controversia diversa da quelle previste dall'articolo precedente, è competente esclusivamente – a scelta della parte attrice – l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o sede dell'Assicurato

BCC Assicurazioni SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Carlo Barbera



GLOSSARIO

DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato

Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Contratto di assicurazione.

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.

Decorrenza

Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Franchigia

La parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

Intermediario Collocatore

Le Banche di Credito Cooperativo.

Polizza

Documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

La somma in denaro comprensiva di eventuali imposte che la Società ha stabilito quale importo dovuto e da pagarsi dal Contraente in base alla presente Polizza.

Rischio

Probabilità che si verifichi un sinistro.

Scoperto

Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

BCC Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Largo Tazio Nuvolari, 1 20143 Milano .

DEFINIZIONI VALIDE PER LE SEZIONI: INCENDIO, RICORSO TERZI, FENOMENO ELETTRICO, GARANZIE AGGIUNTIVE E FURTO
--

Abitazione

Locali adibiti a dimora abituale dell'assicurato, costituenti porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante con i locali nei quali viene esercitata l'attività assicurata, oppure costituenti fabbricato a sé stante purché ubicato nel medesimo recinto aziendale in cui si trova l'azienda industriale assicurata.

Arredamento domestico

Complesso mobiliare per l'arredamento dell'abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente all'abitazione. Sono esclusi i beni particolari e i preziosi.

Arredamento, attrezzature, macchinario

Mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, apparecchiature elettroniche in genere, indumenti; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate ai fabbricati; impianti e mezzi di sollevamento, esclusi ascensori, scale mobili e montacarichi; impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; serbatoi e silos non in muratura e relative tubazioni; macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricati; mobilio ed arredamento industriale, nonché quanto costituisce attrezzatura e arredamento dei depositi e dipendenze. Sono esclusi i beni particolari e i preziosi.

Atti di Terrorismo o Sabotaggio

Per atti di terrorismo o sabotaggio si intendono atti, che possono includere anche l'uso della forza, della violenza e/o la minaccia dell'uso della forza e della violenza, compiuti da qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in connessione con organizzazioni o governi per propositi politici, religiosi, ideologici o etnici o per ragioni che includano l'intenzione di influenzare il governo o di terrorizzare la popolazione o parte di essa.

Azienda Industriale - Azienda Artigianale

Attività industriale o artigianale per la produzione, trasformazione, installazione o manutenzione di beni strumentali o di consumo esercitata nei fabbricati assicurati. In generale ogni attività non di esclusiva vendita o commercializzazione di prodotti.

Beni particolari

- a) valori;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) se di valore singolo eccedente euro 2.500,00, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e cose aventi valore artistico o affettivo.

Contenuto

Arredamento, attrezzature, macchinario e merci.

Cristalli

Lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo e vetro, esistenti nei fabbricati e collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili; comprese le iscrizioni, le decorazioni e gli specchi ed escluse lastre aventi particolare valore artistico o di affezione.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati

Complesso delle opere edili di pertinenza dell'azienda industriale/artigianale assicurata. Sono compresi: fissi, infissi, impianti elettrici, idrici, igienico-sanitari, termici e di condizionamento; scale mobili, ascensori e montacarichi; altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura e destinazione; pensiline, tettoie e recinzioni. Se l'azienda industriale/artigianale assicurata occupa solo una porzione dell'intera costruzione edile in cui è ubicata, quanto sopra descritto si deve intendere relativo alla sola porzione medesima restando compresa la pertinente quota costituente proprietà comune.

Fenomeno Elettrico

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- Corto Circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- Variatione di Corrente: scostamento del livello di intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- Sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- Arco Voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Implosione

Cedimento, non determinato da usura, corrosione o difetti di materiale o carenza di manutenzione, di apparecchiature, serbatoi o contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Lucchetto di sicurezza

Dispositivo che consente la chiusura di un serramento, con buone caratteristiche di resistenza all'effrazione e al taglio.

Materiali esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione;
- b) esplodono per azione meccanica o termica;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n° 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Materiali incombustibili

Sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Materiali infiammabili

Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili esplodenti quali:

- gas combustibili;
- liquidi e i solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Merci

Materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda industriale; semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo; imballaggi; supporti, scarti e ritagli di lavorazione; compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali. Sono esclusi i beni particolari e i preziosi.

Merci speciali

- polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio;
- cellulose (grezza e oggetti di);
- espansite e sughero grezzo;
- schiuma di lattice; gomma spugna o microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccetto quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali:

- quelle entrate a far parte del prodotto finito;
- imballaggi di materia plastica espansa o alveolare racchiusi nella confezione delle merci.

Porta antintrusione

Porta conforme alla norma UNI 9569, almeno di classe 1 di resistenza all'effrazione.

Preziosi

Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e perle naturali e di coltura; il tutto anche se costituente macchine od attrezzi o loro parti.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Serratura di sicurezza

Dispositivo che consente la chiusura di un serramento, azionabile soltanto dalla sua chiave originale (serratura a chiave) oppure impostando l'esatto codice (serratura a combinazione), avente le seguenti caratteristiche:

- chiave riproducibile soltanto con l'esibizione dell'originale;
- almeno 5 perni se si tratta di serratura a cilindro oppure almeno 5 lastre se si tratta di serratura a lastre, oppure almeno 5 arresti se si tratta di serratura a pompa, oppure almeno 3 dischi coassiali se si tratta di serratura a combinazione.

Solaio

Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani dell'intera costruzione edile in cui è ubicata l'azienda industriale assicurata, escluse pavimentazioni e soffittature che sono quindi ininfluenti sulla valutazione della combustibilità, o meno, del solaio.

Tetto

Insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e proteggere dagli agenti atmosferici l'intera costruzione edile in cui è ubicata l'azienda industriale assicurata.

Valori

Denaro, titoli di credito, documenti di pegno e ogni carta rappresentativa di valori in genere; schede telefoniche, biglietti per mezzi di trasporto in genere, buoni pasto.

Vetro anticrimine

Vetro stratificato conforme alla norma UNI EN 356, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di ostacolare urti portati ripetutamente e intenzionalmente contro il vetro allo scopo di superarlo per motivi criminali.

Vetro antiproiettile

Vetro stratificato conforme alla norma UNI EN 1063, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'azione dei proiettili sparati dalle armi da fuoco.

Vetro antivandalismo

Vetro stratificato conforme alla norma UNI EN 356, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'urto di oggetti contundenti scagliati con forza da una persona.

DEFINIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Cose

Oggetti materiali e animali.

DEFINIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

Addetti

Tutti i soggetti che partecipano all'attività dell'impresa assicurata (titolari, legale rappresentante, familiari collaboratori, dipendenti, lavoratori a domicilio, prestatori d'opera continuativa).

Sinistro o Caso assicurato

Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Società Gestionaria

ARAG Assicurazioni S.p.A. (in seguito denominata **ARAG**), la quale ha sede in Viale delle Nazioni n° 9 - 37135 Verona, e di cui la Società si avvale per la gestione dei sinistri.

Tutela Legale

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - Art. 173.

Unico caso assicurativo

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

DEFINIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA

Abitazione

Fabbricato o porzione di fabbricato luogo di residenza anagrafica dell'assicurato.

Centrale operativa

E' la struttura di **Mapfre Warranty** – Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella), costituita da tecnici e operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di una specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le spese di assistenza previste in polizza.

Prestazioni

I servizi prestati dalla centrale operativa all'assicurato.

Sinistro

L'evento garantito in polizza che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto la Società si obbliga a corrispondere un indennizzo, in relazione alle garanzie indicate nel Simplo di Polizza per i danni materiali e diretti, determinati dagli eventi sotto elencati:

GARANZIA	PACCHETTO	DESCRIZIONE
INCENDIO FABBRICATO	INCENDIO BASE	<ul style="list-style-type: none"> • Incendio • Fulmine • Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi • Caduta Meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate
	INCENDIO PLUS	<p align="center">INCENDIO BASE</p> <p align="center">+</p> Eventi Naturali, Acqua Piovana, Grandine su Fragili, Sovraccarico di neve, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Acqua Condotta, Ricerca Guasto, Indennità Aggiuntiva percentuale
INCENDIO CONTENUTO	INCENDIO CONTENUTO BASE	<ul style="list-style-type: none"> • Incendio • Fulmine • Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi • Caduta Meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate
	INCENDIO CONTENUTO PLUS	<p align="center">INCENDIO CONTENUTO BASE</p> <p align="center">+</p> Eventi Naturali, Acqua Piovana, Grandine su Fragili, Sovraccarico di neve, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Acqua Condotta, Indennità Aggiuntiva percentuale
RICORSO TERZI		
FENOMENO ELETTRICO		
GARANZIE AGGIUNTIVE	<ul style="list-style-type: none"> • Cristalli e Lastre • Maggiori Costi • Onorari Periti 	

FURTO E RAPINA	
RESPONSABILITA' CIVILE	
TUTELA LEGALE	
ASSISTENZA	

La garanzia Incendio del fabbricato (nella sua forma Base o Plus) è l'unica garanzia acquistabile singolarmente o abbinata alle altre garanzie.

Per ogni singola garanzia si rimanda alla sezione dedicata delle presenti condizioni di Polizza.

Le garanzie sono prestate esclusivamente per quelle partite per le quali risultino indicate le somme assicurate e/o massimali e i relativi premi.

Art. 2 - Conclusione del Contratto

Il Contratto si intende concluso nel momento della sottoscrizione della Proposta, salvo che la Compagnia, entro 30 giorni solari dalla data della sottoscrizione della stessa, comunichi al Contraente mediante raccomandata A.R. il proprio rifiuto ad accettare la proposta.

Nell'ipotesi che venga comunicato al Contraente il rifiuto di accettare la proposta nel termine di cui al punto precedente, la Società restituirà il premio che sia stato eventualmente corrisposto.

Art. 3 - Pagamento del Premio

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite.

Il pagamento del premio può essere eseguito esclusivamente mediante addebito in conto.

Se il Contraente non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento dello stesso.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, secondo quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c..

Art. 4 – Mezzi di pagamento del Premio

Mezzi di pagamento a disposizione del Contraente:

- Addebito in conto corrente.

Art. 5 – Costi gravanti sul Premio

I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio unico corrisposto.

I costi espliciti gravanti sul premio annuale sono rappresentati nelle tabelle che seguono:

Costi di acquisizione, gestione ed incasso	Provvigioni percepite dall'Intermediario (quota parte dei costi)
35,00%	57,14%

Il tasso di premio è espresso in % e viene calcolato come da tariffa riportata nell'Allegato 1 del presente Fascicolo Informativo.

Tabella esemplificativa dei premi:

Settore Attività	Attività Artig./Industr.
Tipologia Attività svolta	006 – prosciutti, salumi, lavorazione pesce
Durata della copertura (mesi)	12 mesi (con tacito rinnovo)
Mq Azienda	500
Nr. Dipendenti	15
GARANZIE OFFERTE	
Incendio fabbricato Base	€ 1.000.000,00
Incendio contenuto Base	€ 200.000,00
Ricorso Terzi	€ 250.000,00
Fenomeno elettrico	€ 5.000,00
Furto contenuto	€ 50.000,00
RCT/TCO	€ 500.000,00
Tutela legale	•
Assistenza	•
PREMIO ASSICURATIVO	
Premio lordo totale	€ 4.118,76
Premio netto totale	€ 3.370,92
Costi di acquisizione, gestione ed incasso	€ 1.926,14
Provvigioni percepite dall'intermediario	€ 674,18

Art. 6 - Regime fiscale

I premi relativi alla presente Polizza sono soggetti ad un'imposta sulle assicurazioni in base alla garanzia:

- Incendio, Ricorso Terzi, Fenomeno elettrico, Garanzie aggiuntive ed RC imposta del 22,25%
- Furto imposte del 22,25%
- Tutela Legale imposta del 21,25%
- Assistenza imposta del 10%

Art. 7 - Decorrenza del Contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza sempre che a tale data sia stato pagato il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Art. 8 - Durata e proroga del contratto

Il presente contratto ha durata annuale (1 anno) con tacito rinnovo.

E' facoltà del Contraente e della Società recedere dal contratto, inviando lettera Raccomandata A.R., almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dello stesso.

In caso di modifiche dell'Assicurazione che comportino variazioni di premio, dovrà essere sottoscritta una nuova Polizza che avrà decorrenza la data di comunicazione della variazione con conseguente annullamento, con rimborso del premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) della Polizza sostituita alla stessa data. Il nuovo premio verrà determinato in base ai diversi parametri di rischio inseriti.

Le richieste di variazione di Polizza dovranno pervenire alla Società entro e non oltre i 30 giorni precedenti alla scadenza annuale del contratto.

Art. 9 - Cessazione di una o più garanzie

La cessazione di una o più garanzie, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata, non comporta la risoluzione del contratto, che rimane pertanto in vigore per le restanti garanzie.

Art. 10 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro, le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera Raccomandata A.R e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto.

Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Banca Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Art. 12 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso alla Società mediante lettera raccomandata dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale per cui, se il diverso stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato per un premio più elevato.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1898 del codice civile.

Art. 13 - Diminuzione del rischio

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla suddetta comunicazione ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 14 – Obblighi dell'Intermediario

L'Intermediario si impegna a consegnare all'Assicurato, prima dell' sottoscrizione della Polizza, il Fascicolo Informativo/CGA, tutta l'informativa contrattuale e pre – contrattuale prevista dalla normativa vigente.

L'Intermediario Collocatore si impegna a:

- consegnare tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente all'Assicurato, prima della sottoscrizione della Polizza;
- fornire copia del Simplo di Polizza;

sottoporre a ciascun Assicurato, l'informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, predisposta e resa disponibile da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, nonché a raccogliere e trattenere presso di sé il relativo consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 15 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, stipulate anche successivamente, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato (articolo 1910 del codice civile).

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore eventualmente insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Quando siano previsti scoperti o franchigie a carico dell'assicurato, questi verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 16 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento dell'obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall'articolo 1913 del codice civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Compagnia, in caso di omissione colposa di tale obbligo.

Art. 17 - Ispezione delle cose assicurate

Alla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate previo accordo con il contraente e l'assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica.

In caso di sinistro la Società ha inoltre il diritto di prendere visione dei libri contabili, registri e fatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

Art. 18 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato nel contratto si applicano le vigenti disposizioni della Legge italiana.

Art. 20 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 21 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 22 - Gestione delle vertenze del danno, spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse, ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile.

La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 23 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

BCC Assicurazioni S.p.A

- Servizio Reclami c/o Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

- Servizio Reclami di Gruppo -

Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)

Fax: 02/21072280

E-mail: reclami@bccassicurazioni.bcc.it

indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, Telefono 06/421331, Fax 06/42133745 o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall' art. 16 del citato decreto. Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

SEZIONE I Incendio Base Fabbricato e Incendio Base Contenuto

Art. 24 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti ai fabbricati e al contenuto, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose trasportate.

Il contenuto si intende assicurato sia posto sottotetto dei fabbricati, sia all'aperto entro il recinto aziendale e solo se espressamente indicato in Polizza.

La garanzia è operante esclusivamente a condizione che i fabbricati risultino conformi a quanto disciplinato dall'art. 29 "Caratteristiche dei fabbricati".

Art. 25 - Estensioni di garanzia

Sono inoltre garantiti:

- i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti cagionati da colpa grave dell'Assicurato;
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure beni posti nell'ambito di 20 m da esse;
- danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti al contraente né al suo servizio;
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da caduta di ascensori e montacarichi, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all'impianto;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente causati dall'assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa;

- le spese sostenute dall'assicurato, relativamente al contenuto, in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, per rimuovere, trasportare altrove e ricollocare le cose mobili assicurate rimaste indenni o parzialmente danneggiate, comprese le spese di smontaggio e montaggio. Tale garanzia è operante a condizione che siano assicurati contemporaneamente i fabbricati e il contenuto e che la rimozione sia indispensabile per eseguire il loro ripristino; è prestata inoltre sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza e con il massimo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa;
- i danni materiali e diretti subiti dalle merci in deposito e/o lavorazione presso terzi in ubicazione diversa da quella assicurata ma comunque entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato Città del Vaticano, in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza. Tale garanzia è operante a condizione che sia assicurato il contenuto ed è prestata sino alla concorrenza del 10% della relativa somma assicurata per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa;
- i costi e/o gli oneri di concessione e di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica, in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione; tale garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza e con il massimo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa;
- i danni che lo scoppio od esplosione del carburante contenuto nei serbatoi di veicoli ed automezzi in sosta e/o in rimessa anche di terzi possono occasionare alle cose assicurate, anche quando non vi sia sviluppo di incendio;
- i danni alle cose assicurate durante eventuali operazioni di trasloco a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; si precisa che per i sette giorni successivi alla data comunicata di inizio trasferimento, la garanzia è prestata sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo e che dall'ottavo giorno rimarrà operante solo per il nuovo indirizzo;
- i danni alle cose assicurate, limitatamente alle garanzie prestate dall'art. 24 "Oggetto dell'assicurazione", durante le operazioni di carico e scarico anche se poste all'aperto o su automezzi, per il tempo strettamente necessario e nelle immediate vicinanze dei fabbricati descritti in polizza

Art. 26 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- b) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

Art. 27 - Beni particolari

In caso di un sinistro, indennizzabile ai sensi della presente polizza, che abbia colpito il contenuto, si intendono compresi i danni subiti dai beni particolari sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto e con il massimo di euro 25.000,00.

Relativamente alle cose elencate alle lettere b), c) e d) della definizione di beni particolari, la Società indennizza il costo di riparazione o di ricostruzione delle stesse, senza applicazione del disposto di cui all'art. 55 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale".

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite. Se tale riparazione o ricostruzione non avviene entro il termine massimo di 12 mesi dal sinistro, la Società indennizza il solo valore allo stato d'uso delle cose calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante.

Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 56 "Limite di indennizzo".

Art. 28 – Massima Somma Assicurabile

Le garanzie Incendio del Fabbricato e Incendio del Contenuto saranno limitate al valore dichiarato sul Simplo di Polizza e non saranno prestata per capitali complessivamente eccedenti l'importo di € 3.000.000,00.

Art. 29 - Caratteristiche dei fabbricati

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i fabbricati abbiano strutture portanti verticali, tetto, solai, pareti esterne e coibentazioni in materiali incombustibili.

Sono quindi esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano soddisfatti i requisiti sopra indicati.

Art. 30 - Tolleranze

I. Attività esercitata

Sono ammesse e assicurate, se non esplicitamente escluse, le operazioni di confezionamento, imballaggio, falegnameria, verniciatura, officina meccanica, purché complementari e accessorie all'attività principale.

II. Caratteristiche dei fabbricati

Non hanno influenza nella valutazione del rischio e sono pertanto tollerati:

- a) le caratteristiche delle strutture portanti, del tetto e dei solai di porzioni di fabbricato la cui area coperta non supera il 20% dell'area coperta del fabbricato stesso;
- b) i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva non supera il 20% della superficie delle pareti stesse e della copertura del tetto rispettivamente;
- c) i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazione o rivestimento, applicati all'esterno delle pareti perimetrali, o della copertura del tetto, costituite da laterizio, cemento armato, calcestruzzo;

- d) i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, salvo quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili;
- e) i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.

III. Materiali esplosivi, materiali infiammabili e merci speciali

L'esistenza di materiali esplosivi, di materiali infiammabili (per questi con eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) e di merci speciali, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza. È tollerata, senza necessità di esplicita dichiarazione, l'esistenza di:

- 1 kg di materiali esplosivi;
- 250 kg di materiali infiammabili;
- 250 kg di merci speciali.

Art. 31 - Macchine mordenti

Macchine utensili per la lavorazione del legno i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere; se esistenti devono essere collegate almeno per la metà a impianto centralizzato di aspirazione.

Non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 1 kW.

Art. 32 - Enti in leasing

Salvo diversa esplicita pattuizione, dalla presente polizza sono esclusi gli enti rientranti in contratti di "leasing".

Art. 33 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Società. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 34 - Verifica dello stato delle cose assicurate

Alla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate previo accordo con l'Assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica, potendosi avvalere della loro collaborazione.

In caso di sinistro la Società ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri e fatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

SEZIONE II Incendio Plus Fabbricato, Plus Contenuto valide solo con acquisto del Pacchetto Incendio Plus

Art. 35 - Uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da:

- uragano
- bufera
- tempesta
- vento e cose da esso trascinate
- tromba d'aria
- grandine

quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non.

La Società non risponde dei danni:

I. verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

II. causati da:

- a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- b) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- d) gelo, sovraccarico di neve;
- e) cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

III. subiti da:

- a) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- b) recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
- c) beni all'aperto, a eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
- d) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di una franchigia di euro 1.000,00.

Limitatamente ai danni causati da grandine a:

- a) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- b) lastre di fibrocemento od altri conglomerati artificiali;
- c) manufatti di materia plastica;
- d) impianti fotovoltaici;

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad € 1.500,00 e in nessun caso la Società pagherà una somma maggiore di Euro 20.000,00.

Art. 36 - Acqua piovana

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da acqua penetrata nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime, a seguito di intasamento delle gronde e dei pluviali causato anche da grandine o neve.

La Società non risponde:

- a) dei danni verificatisi a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno;
- b) dei danni causati da fuoriuscita di acqua da canali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c) dei danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere o specie;
- d) dei danni a cose e merci poste a meno di 12 cm sul livello del pavimento del locale;
- e) dei danni a cose poste all'aperto o sottotetto di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti; dei danni ad enti posti in locali interrati o seminterrati.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad € 500,00.

In nessun caso la Società pagherà una somma maggiore di Euro 15.000,00.

Art. 37 - Sovraccarico di neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale dei fabbricati, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, provocato da sovraccarico di neve, nonché dei conseguenti danni da bagnamento alle cose medesime.

La Società non risponde dei danni:

- a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente estensione di garanzia) ed al loro contenuto;
- c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
- d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione dei fabbricati, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve;
- e) da valanghe e slavine;
- f) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di € 5.000,00.

In nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al 40% della somma assicurata rispettivamente per fabbricati e contenuto

Art. 38 - Atti vandalici ed Eventi Sociopolitici

La Società a parziale deroga dell'art. 26 "Esclusioni", lettera a) e b), risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) alle insegne;
- c) di inondazione, frana, dispersione di liquidi;
- d) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) di fenomeno elettrico;
- f) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o
- g) distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- h) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- i) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizioni degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente garanzia aggiuntiva, ferme le esclusioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati. Se l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni indicati al primo comma, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 1.000,00;
- in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore all'80% della somma assicurata rispettivamente per fabbricati e contenuto.

Art. 39 - Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici dell'intera costruzione edile in cui è ubicata l'azienda industriale assicurata, anche se detti impianti risultino di altrui proprietà.

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo;
- b) rottura o colaggio degli impianti automatici di estinzione;
- c) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- d) dei danni alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- e) dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento.
 - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 500,00;
 - in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore a euro 25.000,00 complessivamente per fabbricati e contenuti.

Art. 40 - Ricerca del guasto

La Società in caso di danno liquidabile ai sensi dell'art. 39 "Acqua condotta", e limitatamente agli impianti ubicati nei fabbricati assicurati, risponde delle spese sostenute per:

- a) riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento di acqua;
- b) demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di cercare ed eliminare la rottura indicata al punto precedente.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 500,00;
- in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore a euro 5.000,00.

Art. 41 - Indennità aggiuntiva a percentuale

In caso di sinistro l'indennizzo, calcolato separatamente per i fabbricati e il contenuto, sarà maggiorato, a titolo di indennizzo per interruzione, sospensione o intralcio dell'attività, della percentuale del 10% del danno liquidabile, fermo in ogni caso quanto indicato dall'art. 56 "Limite di indennizzo".

Art. 42 - Mezzi di trasporto iscritti al P.R.A.

Si intendono compresi nella definizione di arredamento, attrezzature, macchinario, anche i mezzi di trasporto iscritti al P.R.A.. Tali mezzi di trasporto si intendono assicurati con "valore allo stato d'uso", pertanto l'ammontare del danno è determinato stimando il valore in base all'art. 52 "Determinazione del valore delle cose assicurate", punto II. lettera a), al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni altra circostanza concomitante, deducendo il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

SEZIONE III Ricorso Terzi
--

Art. 43 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di € **250.000,00** in caso di ricorso terzi, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese (quale civilmente responsabile ai sensi di legge) per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da eventi previsti all'art. 24 "Oggetto dell'assicurazione".

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione **non comprende** i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nel testo di cui alla Legge n° 216 del 7 giugno 1974, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato .

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del codice civile.

SEZIONE IV Fenomeno Elettrico
--

Art. 44 - Fenomeno elettrico

A parziale deroga dell'art. 26 "Esclusioni", lettera g), la Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ai seguenti enti:

- impianto elettrico fisso dei fabbricati;
- macchine e impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchiature e componenti elettroniche.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché dei danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché dei danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- d) controlli di funzionalità;
- e) manutenzione preventiva;
- f) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile con il minimo di euro 250,00;
- in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa un importo superiore a € 5.000,00.

Per la presente garanzia aggiuntiva non è operante il disposto di cui all'art. 55 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale".

SEZIONE V Garanzie Aggiuntive (valide solo se richiamate in Polizza)

Art. 45 - Cristalli e Insegne

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute per la sostituzione dei cristalli a seguito di rottura per causa accidentale o per fatto di terzi.

Sono compresi i danni:

- causati da persone, anche dipendenti dell'Assicurato, che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, nonché i danni causati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito a tali eventi;
- causati da uragani, bufere e trombe d'aria, tempeste, grandine, vento e cose da esso trascinate, trasportate o crollate, precipitazioni atmosferiche in genere.

Sono inoltre comprese le lastre, anche in materiale plastico rigido, facenti parte di insegne, incluse le iscrizioni luminose, a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate ai fabbricati.

Sono comunque esclusi i danni:

- a) derivanti da crollo dei fabbricati o distacco di loro parti, cedimento del terreno, assestamento dei fabbricati, lavori di restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- b) ai bordi delle lastre scorrevoli;
- c) ai lucernari.

Sono inoltre escluse da tale garanzia le lastre aventi particolare valore artistico o di affezione.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una **franchigia pari a euro 100,00**;
- in nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore a **€ 3.000,00**.

L'assicurazione è prestata senza applicazione del disposto dell'art. 55 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale".

Art. 46 – Maggiori Costi

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza, fino alla concorrenza di € 10.000,00, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell'attività nei 60 giorni successivi all'autorizzazione della Società e dell'Autorità Giudiziaria alla rimozione dei residui del sinistro.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- **scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;**
- **difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.**

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

Non sono indennizzabili le spese sostenute nel caso in cui l'attività dell'azienda assicurata venga a cessare definitivamente dopo il sinistro.

Per la presente garanzia non è operante il disposto dell'art. 55 – **“Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale”**.

Art. 47 - Onorari dei Periti

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza e fino alla concorrenza di € 5.000,00, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 74 – “Procedura per la valutazione del danno”.,, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Per la presente condizione particolare non è operante il disposto dell'art.55 – **“Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale”**.

Art. 48 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. la Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
- c) denunciare il verificarsi di ogni sinistro entro 60 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza a:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
Ufficio Sinistri
Via Fermi 11/D - 37135 Verona
oppure telefonando al Numero Verde 800.206692
Fax 800.33.44.31
e-mail: sinistrire@bccassicurazioni.bcc.it

La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l'entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell'accaduto;

- d) denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, il verificarsi di ogni sinistro entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimata del danno nonché l'esistenza della copertura assicurativa. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- e) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del codice civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alla lettera a), sono a carico della Società in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le stesse sono state fatte inconsideratamente.

Art. 49 - Esagerazione dolosa del danno

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'indennizzo e potrà inoltre essere valutata ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società in conseguenza del comportamento doloso dell'Assicurato.

Art. 50 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.

Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 51 "Determinazione del danno da parte dei periti".

Art. 51 - Determinazione del danno da parte dei periti

I. Mandato

Se una delle parti ne fa richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trova l'immobile Assicurato o la maggior parte dei beni assicurati.

Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale nel luogo in cui deve riunirsi il collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

II. Contenuto del mandato peritale

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- a) indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- b) verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dal Contraente o dall'Assicurato in sede di stipula del contratto;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima del danno subito dall'Assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.

III. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Il verbale dovrà essere redatto in duplice copia da consegnarsi a ognuna delle parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni indicate ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

Art. 52 - Determinazione del valore delle cose assicurate

Al momento del sinistro si stima, con riferimento a:

I. Fabbricati

La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato Assicurato, escludendo il valore dell'area.

II. Contenuto

a) Arredamento, attrezzature, macchinario

Il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

b) Merci

Il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Art. 53 - Determinazione del danno

Sia nel caso in cui le parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, la procedura dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri, determinando il danno separatamente per fabbricati e contenuto.

I. Fabbricati

Si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area.

II. Contenuto

Si deduce dal valore delle cose assicurate, il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.

Per "valore allo stato d'uso" dei fabbricati e del contenuto, si intende il loro valore, determinato in base alle stime previste all'art. 52 "Determinazione del valore delle cose assicurate", punti I. e II., al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni altra circostanza concomitante. Tale deprezzamento non viene applicato per le merci.

L'ammontare del danno è determinato prima "allo stato d'uso" come sopra descritto. Si calcola quindi il "supplemento d'indennità", dato dalla differenza tra l'ammontare del danno determinato come ai punti I e II del presente articolo e quello determinato "allo stato d'uso" Agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 55 "Assicurazione parziale e parziale

deroga alla proporzionale", il "supplemento di indennità", se la somma assicurata risulta:

- a) superiore o uguale al rispettivo valore al momento del sinistro è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo valore al momento del sinistro ma superiore al "valore allo stato d'uso", per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente fra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al "valore allo stato d'uso", diventa nullo.

Il pagamento del "supplemento di indennità" è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

La Società, relativamente alle cose elencate al punto II del presente articolo, ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino del loro stato funzionale o al rimpiazzo con altre eguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Per i fabbricati in nessun caso la Società, fermo quanto previsto dall'art. 56 "Limite di indennizzo", indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo "valore allo stato d'uso".

Art. 54 - Anticipi sugli indennizzi

Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'Assicurato ha il diritto di ottenere dalla Società il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'Assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte della Società e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno euro 100.000,00.

L'acconto sull'indennizzo dovrà essere erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Assicurato. Nella determinazione dell'acconto non si terrà in considerazione il fatto che l'assicurazione sia stata stipulata in base al valore a nuovo.

L'Assicurato potrà in seguito richiedere un solo anticipo del "supplemento di indennità". Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e dovrà essere erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Assicurato.

L'importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. 55 - Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del codice civile, se dalle stime effettuate secondo quanto disposto dall'art. 52 "Determinazione del valore delle cose assicurate", risulta che le somme assicurate dal presente contratto, prese ciascuna separatamente per fabbricati e contenuto, risultano inferiori all'effettivo valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, la Società risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore Assicurato e quello effettivo risultante al momento del sinistro. A parziale deroga di quanto sopra tuttavia, si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale nel caso in cui la differenza tra il valore stimato al momento del sinistro e la somma assicurata non superi il 10% di quest'ultima. Se tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'articolo 1907 del codice civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale. Rimane fermo in ogni caso quando previsto dall'art. 56 "Limite di indennizzo".

Art. 56 - Limite di indennizzo

La Società è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente sul Simplo di Polizza, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile

Art. 57 - Pagamento dell'indennizzo

La Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Art. 58 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del codice civile, verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate e collegate;
- i clienti e i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'Assicurato; purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

SEZIONE VI FURTO CONTENUTO

Art. 59 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al contenuto e ai valori, purché posti sottotetto dei fabbricati, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:

I. Furto

Sempreché il furto sia stato effettuato da parte di soggetti introdotti nei locali contenenti le cose stesse in uno dei seguenti modi:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza degli specifici mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso degli stessi.

L'assicurazione è estesa ai furti commessi durante i periodi di sospensione del lavoro e verificatisi fra le ore 8 e le ore 21 e non oltre, quando gli accessi e le aperture (purché efficacemente chiusi) rimangono protetti da solo vetro fisso.

Sono parificati ai danni del furto quelli causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

La garanzia è operante esclusivamente a condizione che i fabbricati e i relativi mezzi di chiusura risultino conformi a quanto disciplinato dagli artt. 29 "Caratteristiche dei fabbricati" e 67 "Caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali".

II. Rapina

Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, iniziata e avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Art. 60 - Estensioni di garanzia

I. A parziale deroga dell'art. 26 "Esclusioni", sono compresi in garanzia i furti effettuati nei modi previsti dall'art. 24 "Oggetto dell'assicurazione", punto I., anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

II. Sono compresi i danni cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ai fabbricati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei fabbricati stessi, sino alla concorrenza di euro 1.500,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa.

Art. 61 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) commessi o agevolati con dolo dal Contraente o dall'Assicurato ovvero dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo:
 1. da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 2. da persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere quale civilmente responsabile;
 3. da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi.: Relativamente agli oggetti d'arte, preziosi e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto;
- g) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- h) ai beni rientranti in contratti di leasing.

Art. 62 - Enti presso terzi

La Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al contenuto quando questo risulta affidato in custodia o lavorazione o presso Fiere, Mostre, Esposizioni e purché siano operanti i medesimi sistemi di protezione esistenti nell'ubicazione assicurata. In nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al 5% della somma assicurata per il contenuto.

Art. 63 - Beni particolari

In caso di sinistro indennizzabile che abbia colpito il contenuto, si intendono compresi i danni subiti dai beni particolari sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto e con il massimo di euro 2.500,00.

Relativamente alle cose elencate alle lettere b), c) e d) della definizione di beni particolari, la Società indennizza il costo di riparazione o di ricostruzione delle stesse, senza applicazione del disposto di cui all'art. 55 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale".

L'indennizzo verrà corrisposto da Cattolica soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite. Se tale riparazione o ricostruzione non avviene entro il termine massimo di 12 mesi dal sinistro, la Società indennizza il solo valore allo stato d'uso delle cose calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante.

Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 56 "Limite di indennizzo".

Art. 64 - Portavalori

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il furto e con il massimo di euro 2.000,00 e senza applicazione del disposto di cui all'art. 36 "Assicurazione parziale e parziale deroga alla proporzionale", per i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori trasportati, al di fuori dei locali assicurati, dall'Assicurato o da un suo dipendente di fiducia o da un familiare addetto all'esercizio, a seguito di:

- a) furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso a portata di mano i valori medesimi;
- c) furto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto i valori medesimi;
- d) rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) subita dalla persona incaricata del trasporto;
- e) furto o rapina avvenuti nell'abitazione della persona incaricata del trasporto, in presenza sua o di suoi familiari conviventi. In caso di furto il sinistro non sarà indennizzabile se l'abitazione non risulta conforme a quanto previsto dall'art. 67 "Caratteristiche dei fabbricati e dei mezzi di chiusura dei locali".

La garanzia è operante per il tragitto dall'esercizio stesso al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Dalla garanzia sono escluse le persone di età inferiore ai 18 anni o superiore a 70 anni.

Resta convenuto che in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 20% del danno per eventi indicati alle lettere a), b), c) e d), elevato al 30% per eventi previsti alla lettera e).

Art. 65 - Rischio singolo

L'assicurazione al contenuto è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano tra loro intercomunicanti o ubicati in fabbricati posti all'interno di un unico recinto aziendale.

Art. 66 - Caratteristiche dei fabbricati

L'assicurazione, relativamente al contenuto e ai valori, è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i fabbricati abbiano pareti perimetrali, solai e tetto in calcestruzzo, laterizi, pietra, vetrocemento armato, vetro antivandalismo, vetro anticrimine, vetro antiproiettile.

Resta però espressamente convenuto fra le parti che in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene attraverso pareti perimetrali, solai o tetto non realizzati in modo conforme a quello in precedenza indicato, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 30% del danno liquidabile.

Art. 67 - Caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione, relativamente al contenuto e ai valori, è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- robusti serramenti di legno, metallo o lega metallica, vetro antivandalismo, vetro anticrimine, vetro antiproiettile, chiusi con serrature di sicurezza, lucchetti di sicurezza altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- avvolgibili in plastica, legno o metallo, bloccati dall'interno con appositi congegni di riferma;
- inferriate fissate nel muro, considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo di lega metallica diversa dall'acciaio.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

In caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove, per qualsiasi motivo, i mezzi di protezione e chiusura non sono conformi alle specifiche sopra indicate, oppure attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 30 % del danno liquidabile. Sono comunque esclusi i danni da furto se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove, per qualsiasi motivo, non esiste alcun mezzo di protezione e chiusura oppure, se esistente non risulta operante.

Art. 68 - Tolleranza attività

Relativamente al solo contenuto, sono ammesse e assicurate anche merci attinenti attività diverse da quella indicata simple di polizza.

L'indennizzo per tali merci non potrà essere superiore al 10% della somma assicurata per il contenuto medesimo, col massimo di euro 1.500,00.

Art. 69 - Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato

Relativamente al contenuto, se il furto o la rapina vengono commessi utilizzando per l'asportazione delle cose assicurate veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato, in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% del danno liquidabile. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto in polizza, verrà elevato al 30% fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

Art. 70 – Forma di Garanzia e massima somma Assicurabile

La garanzia Furto è prestata a Primo Rischio Assoluto e per somme non eccedenti € 150.000,00.

Art. 71 - Verifica dello stato delle cose assicurate

Alla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate previo accordo con il Contraente in merito al tempo e alle modalità della verifica, e potendosi avvalere della loro collaborazione.

In caso di sinistro la Società ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri e fatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO FURTO

Art. 72 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- b) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire (se la legge lo consente) la procedura di ammortamento;
- c) denunciare il verificarsi di ogni sinistro entro 60 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza a:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
Ufficio Sinistri
Via Fermi 11/D - 37135 Verona
oppure telefonando al Numero Verde 800.206692
Fax 800.33.44.31
e-mail: sinistrire@bccassicurazioni.bcc.it

Tale denuncia di sinistro deve essere completa oltrech  esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si   verificato il sinistro, e, ove possibile, l'entit  approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell'accaduto. L'Assicurato dovr  poi fornire alla Societ  entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore;

- d) denunciare all'Autorit  Giudiziaria o di Polizia del luogo, il verificarsi di ogni sinistro entro 24 ore dal momento in cui si   verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento in cui si   verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso e l'entit  approssimata del danno, nonch  l'esistenza della copertura assicurativa. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Societ ;
- e) conservare le cose non rubate, le tracce e gli indizi materiali del reato, fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Societ  non   tenuta a rimborsare le spese sostenute per conservare quanto sopra indicato;
- f) dare dimostrazione della qualit , della quantit  e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realt  e dell'entit  del danno, tenere a disposizione della Societ  e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonch  facilitare le indagini e gli accertamenti che la Societ  e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del codice civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile e cio  la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennit  in ragione del pregiudizio sofferto dalla Societ  in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi indicati alle lettere a) e b), sono a carico della Societ  in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si   raggiunto lo scopo, salvo che la Societ  provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Art. 73 - Esagerazione dolosa del danno

L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'indennizzo e potrà inoltre essere valutata ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società in conseguenza del comportamento doloso dell'Assicurato.

Art. 74 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.

Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata a un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 75 "Determinazione del danno da parte dei periti".

Art. 75 - Determinazione del danno da parte dei periti

I. Mandato

Se una delle parti ne fa richiesta, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trova l'immobile Assicurato o la maggior parte dei beni assicurati.

Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale nel luogo in cui deve riunirsi il collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

II. Contenuto del mandato peritale

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- a) indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- b) verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dal Contraente o dall'Assicurato in sede di stipula del contratto;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima del danno subito dall'Assicurato comprese le spese di salvataggio.

III. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Il verbale dovrà essere redatto in duplice copia da consegnarsi a ognuna delle parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

Art. 76 - Determinazione del valore delle cose assicurate

Al momento del sinistro si stima, con riferimento a:

a) Arredamento, attrezzature, macchinario

Il "valore allo stato d'uso", per tale intendendosi il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

b) Merci

Il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali. Ove tali valutazioni superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Art. 77 - Determinazione del danno

Sia nel caso in cui le parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, per ogni singola partita l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Art. 78 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita) i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 79 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate, i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione annuo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.

Art. 80 - Assicurazione a primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto", e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 81 - Limite di indennizzo

La Società è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente sul Simplo di Polizza, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del codice civile.

Art. 82 - Pagamento dell'indennizzo

La Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo stesso.

Art. 83 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

SEZIONE VI Responsabilità Civile

Art. 84 - Oggetto dell'assicurazione**I. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

Con la presente garanzia, la Società nei limiti dei massimali indicati nel Simplo di Polizza, si obbliga a tenere indenne l'assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta nel Simplo di Polizza, compresi i servizi complementari e sussidiari. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di Legge.

II. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Con la presente garanzia, la Società, nei limiti dei massimali indicati nel Simplo di Polizza, si obbliga a tenere indenne l'assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge, da quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, e successive modifiche, nonché del D. Lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, **per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratori parasubordinati**, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965 e del D. Lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, **cagionati ai prestatori di lavoro indicati al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%**. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

III. Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro interinale (Legge n° 196 del 24 Giugno 1997)

Con la presente garanzia, la Società, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C.O., si obbliga a tenere indenne l'assicurato nella sua qualità di utilizzatore, ai sensi della Legge n° 196 del 24 giugno 1997 e successive modifiche, di prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso l'assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto al precedente punto II, n° 1).

Nel caso in cui, diversamente, l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex articolo 1916 del codice civile, si conviene che, a parziale deroga dell'art. 87 "Persone non considerate terzi", lettera c), sono considerati terzi i prestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'attività descritta nel Simplo di Polizza.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 per i danni subiti da terzi. Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.

Art. 85 - Rischi assicurati

L'assicurazione R.C.T. vale anche per:

- a) la proprietà e/o la conduzione dei fabbricati costituenti beni strumentali per lo svolgimento dell'attività, compresi impianti di servizio, ascensori, montacarichi, piazzali, recinzioni, cancellate, giardini e alberi d'alto fusto, che l'assicurato dichiara in buone condizioni di stabilità e manutenzione. Sono compresi i danni da fuoriuscita di acqua condotta purché verificatisi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento;
- b) la proprietà e/o funzionamento dell'arredamento, delle attrezzature e del macchinario, ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;
- c) la proprietà e uso di mezzi meccanici non a motore usati anche all'esterno dell'azienda;
- d) la proprietà, l'uso e l'installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente di detti lavori. Non sono compresi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- e) i servizi di vigilanza e/o guardia a mezzo di guardiani anche armati;
- f) la proprietà di cani da guardia; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti dell'assicurato limitatamente ai danni corporali;
- g) la partecipazione a fiere e mostre, compreso l'allestimento degli stand di esposizione eseguito in economia, nonché prove e dimostrazioni anche presso negozi e stabilimenti;
- h) l'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- i) la gestione di mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande, bar interno, servizi dei quali possono occasionalmente usufruire anche estranei restando inteso che, qualora la gestione delle mense e spaccio sia affidata in appalto a terzi, l'assicurazione sarà operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia vale anche per i danni cagionati dai generi somministrati sempreché la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione;
- j) il servizio di pronto soccorso e/o medico prestato, per conto dell'assicurato, da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e all'uopo designate, compresa la loro responsabilità personale;
- k) le operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso terzi, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore.

Art. 86 - Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. si intende operante per i danni verificatisi nei territori di tutti i Paesi del Mondo, fatta eccezione per U.S.A., Canada e Messico, con l'intesa che, ad ogni danno verificatosi al di fuori dei Paesi dell'Europa Occidentale, **rimarrà a carico dell'assicurato una franchigia fissa di euro 500,00.**

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 87 - Persone non considerate Terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato e inoltre, se con quest'ultimo convivente, qualsiasi altro parente o affine;
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti stabiliti alla lettera a);

- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, i prestatori di lavoro temporaneo soggetti alla Legge n° 196 del 24 giugno 1997, nonché coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 88 – Massima somma Assicurabile

Le garanzie RCT e RCO non saranno prestate per somme complessivamente eccedenti € 500.000,00/1.000.000,00 (a seconda della scelta del massimale indicato nel Simplo di Polizza).

In caso di sinistri che interessino contemporaneamente l'assicurazione R.C.T. e l'assicurazione R.C.O., il massimale indicato nel modulo di adesione, per ogni sinistro, rappresenterà la massima esposizione da parte della Società.

Art. 89 - Esclusioni

I. L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da proprietà e circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione;
- d) alle opere sulle quali si eseguono i lavori;
- e) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) da furto;
- g) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- h) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'assicurato e della cui opera questi si avvalgano nell'esercizio della propria attività;
- i) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- j) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- k) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- l) da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.494/96 e successive modifiche, lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, nei quali svolge l'attività cui si riferisce l'assicurazione;
- m) da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, hardware, software, in ordine alla corretta identificazione e gestione delle date (cosiddetto Rischio anno 2000);
- n) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, a esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;

- o) a condutture e impianti sotterranei in genere; a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- p) derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- q) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione.

II. L'assicurazione R.C.T. e quella R.C.O. non comprendono:

- a) i danni derivati da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- c) i danni derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- d) i danni derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- e) le malattie professionali;
- f) provocati da campi elettromagnetici;
- g) derivanti da insalubrità dei locali;
- h) danni relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- i) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

Art. 90 – Lavoro presso terzi

A parziale deroga dell'art. 89 – “Esclusioni”, punto l) - lettera g) e j), l'assicurazione R.C.T. è operante anche per i danni, compresi quelli da incendio di cose dell'assicurato, alle cose altrui trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, che per volume e peso non possono essere rimosse. **Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa di euro 250,00 per sinistro. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a euro 50.000,00.**

Art. 91 - Veicoli a motore di terzi e dipendenti

Fermo quanto stabilito dall'art. 89 - "Esclusioni", punto l) - lettera a), l'assicurazione R.C.T. è operante anche per i danni ai veicoli a motore di terzi e dei dipendenti, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'assicurato. La garanzia è prestata con una **franchigia fissa di euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato**. Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovano sui mezzi stessi.

Art. 92 - Mezzi di trasporto sotto carico e scarico

L'assicurazione R.C.T. è operante anche per i danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. **La garanzia è prestata con una franchigia fissa di euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato.**

Art. 93 – Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 89 “Esclusioni”, punto l) - lettera e), l'assicurazione R.C.T. è operante anche per i danni conseguenti a contaminazione dell'aria, dell'acqua e/o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. **Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10 % del danno liquidabile con il minimo di euro 2.500,00. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a euro 150.000,00.**

Art. 94 – Manutenzione fabbricati

L'assicurazione RCT è operante anche per i danni derivanti da lavori di manutenzione e riparazione, anche straordinaria, dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, sia eseguiti dall'assicurato che affidati a imprese terze; in quest'ultimo caso la responsabilità coperta dalla garanzia è quella che può far capo all'assicurato nella sua qualità di committente. Sempre in tale ultimo caso, fra i terzi si intendono inclusi i dipendenti delle imprese cui è affidata l'esecuzione dei lavori in argomento.

Art. 95 – Danni da interruzioni o sospensione di attività

A parziale deroga dell'art. 89 "Esclusioni", punto l) - lettera p), l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 1.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione.

Art. 96 – Veicoli in consegna

Premesso che l'attività dell'Assicurato comporti la riparazione di veicoli, nonché la loro detenzione in custodia per riparazione, a parziale deroga dell'art. 89 "Esclusioni", punto l) - lettere c),d) e g), l'assicurazione RCT comprende la responsabilità dell'assicurato anche per i danni materiali e diretti cagionati a tali veicoli.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- resi necessari dall'esecuzione dei lavori;
- alle parti oggetto di riparazione, salvo si tratti di danni conseguenti a incendio o scoppio o di danni avvenuti durante la prova successiva alla riparazione;
- alle cose trovantisi sui veicoli stessi;
- da furto;
- da mancato uso;
- da circolazione.

A parziale deroga dell'art. 89 "Esclusioni", punto l) - lettera K), l'assicurazione RCT è estesa anche ai danni ai veicoli in consegna e custodia per riparazioni durante le operazioni di sollevamento con attrezzatura meccanica o manuale all'interno dei locali ove si svolge l'attività descritta nel modulo di adesione a seguito di rottura e/o guasto della predetta attrezzatura.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni veicolo danneggiato, di uno scoperto pari al 10 % del danno liquidabile con il minimo di euro 250,00 entro il limite del massimale per anni a cose e comunque con il massimo di euro 25.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa.

La presente garanzia è operante soltanto per le attività di carrozzerie, autofficine, elettrauto e gommisti.

Art. 97 – Responsabilità civile personale di dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo (Legge n°196 del 24 giugno 1997), lavoratori atipici e parasubordinati (Legge n° 335 8 Agosto 1995)

La Società si obbliga a tenere indenni, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni:

- i prestatori di lavoro dipendenti dell'assicurato (dirigenti, funzionari, quadri, impiegati e operai), ivi compresa la responsabilità derivante ai sensi del D.lgs. 19/09/1994 n.626 e successive modifiche e/o integrazioni;
- i prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi della Legge 24/06/1997 n.196;
- i prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge 08/08/1995 n.335.

Agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del Codice Penale, i prestatori di lavoro sopra indicati.

Art. 98 - Committenza auto

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per danni cagionati a terzi da dipendenti o commessi in relazione alla guida di veicoli a motore, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surroga della Società nei confronti dei responsabili.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di euro 250,00 per ogni sinistro e vale entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. La garanzia è limitata ai soli dipendenti dell'assicurato iscritti nei libri paga a norma di legge.

La presente garanzia non è operante per le attività di carrozzerie, autofficine, elettrauto e gommisti.

Art. 99 - Dipendenti non soggetti all'assicurazione Infortuni

A parziale deroga dell'art. 87 "Persone non considerate terzi", lettera c), sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, e del D. Lgs. n° 38 del 23 febbraio 2000, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.

Art. 100 - Qualifica di terzi a fornitori, clienti, consulenti

Sono considerati terzi **limitatamente alla morte e alle lesioni corporali:**

- i titolari e i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;
- i titolari e i dipendenti di ditte che si trovino negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o collaudo, purché non prendano parte specificatamente all'attività oggetto dell'assicurazione;
- ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette all'assicurazione infortuni obbligatoria per legge appartenenti ad altre ditte - che, a prescindere dal loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.

Art. 101 - Danni causati da mezzi di sollevamento e trasporto

L'assicurazione R.C.T. comprende i rischi derivanti dalla proprietà ed impiego di mezzi di sollevamento e trasporto operanti esclusivamente nell'ambito dell'azienda descritta nel modulo di adesione o, quando sia prevista l'attività presso terzi, nell'ambito dei luoghi ove si svolge tale attività. Rimane in ogni caso fermo quanto stabilito dall'art. 89 "Esclusioni", punto l) - lettere a) e b).

Art. 102 - Smercio prodotti

A parziale deroga dell'art. 89 "Esclusioni", punto l) - lettera q), l'assicurazione R.C.T. è operante anche per la vendita di generi alimentari, effettuata **esclusivamente nell'ambito dell'azienda descritta nel Simplo di Polizza**, nonché per la loro somministrazione anche presso terzi, avvenuta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Per i soli generi alimentari di produzione propria sono compresi i danni dovuti a vizio originario, purché verificatisi entro un anno dalla loro consegna.

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO

Art. 103 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza a:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
Ufficio Sinistri
Via Fermi 11/D - 37135 Verona
oppure telefonando al Numero Verde 800.206692
Fax 800.33.44.31
e-mail: sinistrire@bccassicurazioni.bcc.it

L'inadempimento all'obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall'articolo 1913 del codice civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tale obbligo.

Art. 104 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume, fino al termine del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse, ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE VII TUTELA LEGALE

Art. 105 – Oggetto della garanzia Tutela Legale

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale di € 10.000**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla Controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali**;
- le eventuali spese del legale di Controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Arag ai sensi dell'Art. 110 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell'Art. 110 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della Controparte;
- le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta**.

3. E' garantito l'intervento di un **unico legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 108 comma 3.

Art. 106 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo,**
- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

2. La Società non si assume il pagamento di :

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

3. **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.**

Art. 107 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la Controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto;**
- in presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad Arag, nei modi e nei termini dell' Art. 108, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 108 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato deve **immediatamente denunciare ad Arag** (dandone comunicazione via fax, e-mail o per posta ordinaria) qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza al seguente indirizzo:

ARAG Assicurazioni S.p.A
Ufficio sinistri
Viale delle Nazioni 9 - 37135 Verona
Tel.: 045 – 8290411

Principali riferimenti:

- fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,
- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

2. In ogni caso deve fare pervenire ad Arag notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.

3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto:**

- a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;**
- b) presso l'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente.**

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliatura di cui all'Art. 105 - Oggetto dell'a garanzia della Tutela Legale, comma 2.

4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, Arag lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o Arag.

Art. 109 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è **tenuto a:**

- informare immediatamente Arag in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. 110 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Arag si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art.108.

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

4. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Arag.**

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con Arag.**

6. La Società o Arag non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o Arag, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 111 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla Controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. **Spettano, invece, ad Arag che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

Art. 112 - Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**

2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 113 – Assicurati

- **Per le società di persone:** i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.
- **Per le società di capitale:** il Legale rappresentante, i soci lavoratori di S.r.l., i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro e tutti gli altri collaboratori con contratto di lavoro a progetto della Società ad eccezione degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori.
- **Per le ditte individuali e le imprese familiari:** il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

Art. 114 – Oggetto dell'assicurazione

Le garanzie previste all'Art. 105 – Oggetto della garanzia Tutela Legale, che il Contraente dichiara di conoscere ed approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate **a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività o professione indicata in polizza.**

Vengono, inoltre, garantiti i casi assicurativi di cui agli Art. 115 - Prestazioni garantite – “DIFESA PENALE”, relativi all'**immobile ove ha sede il Contraente nonché ad eventuali altri immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, purché espressamente indicati in polizza e corrisposto il relativo premio.**

Art. 115 – Prestazioni garantite - “DIFESA PENALE ”

Le garanzie previste all'Art. 105 – Oggetto della garanzia Tutela Legale valgono per:

1. sostenere la **difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni**, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato,
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, **comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa**, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato. **Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.** Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali **fino ad un massimo di € 5.000,00**, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al **Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.** L'Assicurato è obbligato ad informare ARAG circa l'esito del procedimento **entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della pubblicazione della sentenza. La prestazione opera in deroga all' dell'Art. 117 – Esclusioni – lett. b) ed f).**

Art. 116 - Fallimento - concordato preventivo - inabilitazione o interdizione del Contraente - alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza

1. Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che **le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.**

2. Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'attività indicata in polizza, rimane obbligato al pagamento del premio.

I diritti e gli obblighi del Contraente **si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo** alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

Art. 117 – Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa, salvo laddove previsto dalle Condizioni Particolari e dalle Condizioni Aggiuntive di polizza;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate , salvo laddove previsto dalle Condizioni Particolari e dalle Condizioni Aggiuntive di polizza;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- k) per contratti di compravendita di immobili;
- l) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- m) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- n) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- o) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- p) per controversie con la Società e/o ARAG.

Art. 118 – “Pacchetto Sicurezza”

Le garanzie previste all'Art. 115 – Oggetto della garanzia Tutela Legale vengono prestate al Contraente per :

- a) sostenere la difesa nei **procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni**;
- b) sostenere la difesa in **procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose** (Artt. 589 – 590 Codice Penale);
- c) proporre **opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie** di importo determinato **in misura non inferiore a € 250,00**.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti **se ed in quanto dipendenti del Contraente**.

Tali garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative e/o regolamentari :

1) D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni

Le garanzie vengono prestate **al Contraente** a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:

- **Responsabile dei lavori**
- **Coordinatore per la progettazione**
- **Coordinatore per l'esecuzione dei lavori**
- **Legali Rappresentanti**
- **Dirigenti**
- **Preposti**
- **Medico Competente**
- **Responsabili dei Servizi di Prevenzione**
- **Lavoratori Dipendenti.**

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di **Committente** dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 117 "Esclusioni" lett. b) per la materia amministrativa.

2) D.Lgs 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e successive modifiche ed integrazioni

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 117 "Esclusioni" lett. b) per la materia amministrativa.

3) D.Lgs. 152/06 Codice dell'ambiente e successive modifiche ed integrazioni

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 117 "Esclusioni" lett. b) per la materia amministrativa ed in deroga all'Art. 118 "Esclusioni" lett. g).

4) D.Lgs n.196/03 Tutela della Privacy e successive modifiche ed integrazioni

Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.

Assicurati:

- il **Titolare**, ai sensi dell'Art. 28 del D.Lgs 196/03,
- i **Responsabili** e gli **Incaricati del trattamento, dipendenti del Contraente designati per iscritto**, ai sensi degli Art. 29 e 30 del D.Lgs. 196/03

Garanzie:

Le garanzie vengono prestate a condizione che **siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante**, ai sensi dell'Art. 37 e ss. del D.Lgs. 196/03, e valgono per:

- DIFESA PENALE sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni previsti dal D.Lgs. n. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG **nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. La presente garanzia opera in deroga all'Art. 117 lett. f);**
- DIFESA AMMINISTRATIVA sostenere la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- DIFESA CIVILE sostenere la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile.**

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 117 "Esclusioni" lett. b) per la materia amministrativa.

5) D.Lgs 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni

Le garanzie previste dall'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono prestate, in deroga all'Art. 113 "Assicurati" e all'Art. 117 "Esclusioni" lettera b), per le spese sostenute:

- **dall'Azienda Contraente** per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01;

- **dai soggetti di cui all' Art. 5 del D.Lgs. 231/01**, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01. **Per i delitti dolosi le garanzie valgono per come descritte all'Art. 115 punto 2.**

Art. 119 – Insorgenza del caso assicurativo - “Pacchetto Sicurezza”

A parziale deroga dell’Art. 107 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dalla condizione aggiuntiva di cui al “Pacchetto Sicurezza”, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità **del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
- **il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge** - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che **siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.**

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto **ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.

SEZIONE VIII ASSISTENZA

Garanzia Standard

Art. 120 - Oggetto della garanzia assistenza

Con la garanzia assistenza la Società assicura, tramite l'intervento della centrale operativa, le prestazioni dei servizi assistenza indicate nei punti seguenti.

1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

Impianto idraulico:

- a) allagamento nei locali dell'azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'azienda;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'azienda;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'azienda provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'azienda.

La prestazione non è dovuta:

- o per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne dell'azienda;
- o per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.

Impianto di riscaldamento:

- a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'azienda;
- b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'azienda.

La prestazione non è dovuta per sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

2. Pronto intervento per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Centrale Operativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale di € 500,00 per sinistro.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato.
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

3. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

4. Fornitura temporanea di energia elettrica

Qualora l'Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente.

La Centrale Operativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw correlato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro e per anno.

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali dello studio a monte del contatore.

5. Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Centrale Operativa provvede all'invio di un fabbro, tenendo l'Impresa a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'azienda che ne rendano impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

6. Invio di un serrandista in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso i locali assicurati, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso;

- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

7. Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista presso i locali assicurati, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.

La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

8. Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.

La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.

9. Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito i locali assicurati, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Centrale Operativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'assicurato.

L'Impresa terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.

10. Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora presso i locali assicurati sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico, ecc, la Centrale Operativa provvede all'invio dello stesso.

Resta a totale carico dell'assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

11. Rientro anticipato

Qualora l'assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. e 10. oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria azienda, la Centrale Operativa fornirà, all'assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo l'Impresa a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di € 250,00 per sinistro.

Nel caso in cui l'assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo l'Impresa a proprio carico la relativa spesa.

La prestazione non è operante se l'assicurato non presenta alla Centrale Operativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali:

12. Trasloco

Qualora si verifichi un sinistro che renda inagibile i locali assicurati per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Centrale Operativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'Assicurato fino al nuovo esercizio o deposito in Italia, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso fino ad un massimale di € 2.500,00 per sinistro.

Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

13. Informazione sugli autonoleggi in Italia

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni sui principali autonoleggi italiani, telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere indicazioni relative all'ubicazione dei centri ai loro recapiti telefonici o ai centri di prenotazione nazionale.

14. Informazioni sull'azienda

Qualora l'Assicurato desideri informazioni relativamente a:

a. Equo canone:

durata delle locazioni, adeguamento, aggiornamento, rinnovo contratto, perdita avviamento, risoluzione contratto;

b. Normative legali di locazione:

diritti del locatore, doveri del locatore, cessione del contratto, successioni nel contratto, rilascio dell'immobile, procedure di sfratto;

c. Segnalazioni ed informazioni su fiere e manifestazioni nazionali ed internazionali;

può telefonare alla Centrale Operativa che gli fornirà le informazioni richieste.

Art. 121 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

1. Tutte le prestazioni sono fruibili fino ad un massimo di 1 volta per anno di validità della polizza.

2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

a. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

b. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

c. dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;

d. abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

3. Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti del fabbricato interessate dall'intervento di assistenza.

4. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

5. La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

6. Il diritto dell'assicurato nei confronti della Compagnia, si prescrive, ai sensi dell'art. 2952 del cod. civ., nel termine di un anno che decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

7. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.

8. L'assicurato deve prendere contatto con la centrale operativa al verificarsi del sinistro.

9. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'assicurato può rivolgersi direttamente alla centrale operativa.

10. Il contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 122 - Delimitazioni territoriali e di uso

La garanzia prestata con la presente polizza si intende operante per il fabbricato o porzione di fabbricato dell'assicurato che deve essere:

- situato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- adibito ad espletamento attività agricola.

Art. 123 - Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla centrale operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:



oppure

015 - 255.95.71 di Biella

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

**Mapfre Warranty
Strada Trossi, 66
13871 Verrone (Biella)**

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di polizza preceduto dalla sigla CATE
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il recapito telefonico dove la centrale operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Società potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la prestazione dell'assistenza; in ogni caso l'assicurato dovrà inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà essere richiesto alla centrale operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Art. 1469 bis cod. civ. – Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore

Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.

Art. 1783 cod. civ. – Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dall'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1784 cod. civ. – Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore.

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratta di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucri chiuso o sigillato.

Art. 1785 cod. civ. – Limiti di responsabilità.

L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti:

- 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
- 2) a forza maggiore;
- 3) alla natura della cosa.

Art. 1785-bis cod. civ. – Responsabilità per colpa dell'albergatore

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Art. 1785-ter cod. civ. – Obbligo di denuncia del danno.

Fuori del caso previsto dall'art. 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto dell'albergatore con ritardo ingiustificato.

Art. 1785-quater cod. civ. – Nullità.

Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.

Art. 1785-quinquies cod. civ. – Limiti di applicazione.

Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.

Art. 1786 cod. civ. – Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

Art. 1892 cod. civ. – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se lo avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 cod. civ. – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazioni da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 cod. civ. – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

Art. 1897 cod. civ. – Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 cod. civ. – Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 cod. civ. – Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 cod. civ. – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 cod. civ. – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 cod. civ. – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro 24 ore.

Art. 1914 cod. civ. – Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 cod. civ. – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 cod. civ. – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2049 cod. civ. – Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2952 cod. civ. – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento delle indennità.

Allegato 01 - Tariffa

1. INCENDIO DEL FABBRICATO BASE

TASSO ASS.TIVO ‰ (da determinarsi in base alla categoria di rischio vedi Allegato 2 – Elenco Attività)

CODICE RISCHIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INCENDIO DEL FABBRICATO	0,45	0,55	0,64	0,82	1,00	1,18	1,27	1,64	2,00	2,45	3,09

2. INCENDIO DEL FABBRICATO PLUS

TASSO ASS.TIVO ‰ (da determinarsi in base alla categoria di rischio vedi Allegato 2 – Elenco Attività)

CODICE RISCHIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TASSO PACCHETTO PLUS	1,35	1,45	1,55	1,75	1,95	2,15	2,25	2,65	3,05	3,55	4,25

3. INCENDIO DEL CONTENUTO

TASSO ASS.TIVO ‰ (da determinarsi in base alla categoria di rischio vedi Allegato 2 – Elenco Attività)

CODICE RISCHIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INCENDIO CONTENUTO	0,64	0,73	0,82	1,09	1,27	1,45	1,55	2,00	2,36	2,82	3,27

4. INCENDIO DEL CONTENUTO PLUS

TASSO ASS.TIVO ‰ (da determinarsi in base alla categoria di rischio vedi Allegato 2 – Elenco Attività)

CODICE RISCHIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TASSO PACCHETTO PLUS	1,46	1,56	1,66	1,96	2,16	2,36	2,46	2,96	3,36	3,86	4,36

5. RICORSO TERZI

TASSO ASS.TIVO ‰ (in base alla categoria di rischio) X 250.000,00€/1000

CODICE RISCHIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RICORSO TERZI	0,45	0,55	0,64	0,82	1,00	1,18	1,27	1,55	1,82	2,27	2,64

6. FENOMENO ELETTRICO

TASSO ASS.TIVO ‰ (in base alla categoria di rischio – Allegato 2) X 5.000,00€/1000

CODICE RISCHIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FENOMENO ELETTRICO	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09

7. GARANZIE AGGIUNTIVE (Cristalli, Maggiori Costi, Onorari dei Periti)

Cristalli: TASSO ASS.TIVO ‰ (in base alla categoria di rischio – Allegato 2) X 3.000,00€/1000 = € 190,98

CODICE RISCHIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SPESE AGGIUNTIVE (Lastre e Cristalli)	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66	63,66

Maggiori Costi: TASSO ASS.TIVO ‰ (in base alla categoria di rischio – Allegato 2) X 10.000,00€/1000 = € 30,6

CODICE RISCHIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SPESE AGGIUNTIVE (Maggiori Costi)	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06

Onorari dei Periti: TASSO ASS.TIVO ‰ (in base alla categoria di rischio – Allegato 2) X 5.000,00€/1000 = € 22,9

CODICE RISCHIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SPESE AGGIUNTIVE (Onorari dei Periti)	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58

8. FURTO

TASSO ASS.TIVO ‰ (in base alla categoria di rischio e alla zona territoriale) X SOMMA ASSICURATA

CODICE RISCHIO	ZONA I	ZONA II	ZONA III
1	97,92	69,94	51,96
2	60,95	44,96	34,97
3	38,97	27,98	23,98
4	20,98	17,98	14,99
	PROVINCE ZONA I	PROVINCE ZONA II	PROVINCE ZONA III
	Bari - Brindisi - Caserta - Catania - Foggia - Napoli - Palermo - Roma - Salerno - Taranto	Agrigento - Avellino - Catanzaro - Chieti - Crotone - Forlì - Lecce - Lodi - Messina - Milano - Padova - Pesaro - Pisa - Pistoia - Ragusa - Ravenna - Reggio Calabria - Repubblica di San Marino - Rimini - Stato Città del Vaticano - Torino - Varese - Venezia - Verona - Vibo Valentia	Alessandria - Ancona - Aosta - Arezzo - Ascoli Piceno - Asti - Belluno - Benevento - Bergamo - Biella - Bologna - Bolzano - Brescia - Cagliari - Caltanissetta - Campobasso - Como - Cosenza - Cremona - Cuneo - Enna - Ferrara - Firenze - Frosinone - Genova - Gorizia - Grosseto - Imperia - Isernia - L'Aquila - La Spezia - Latina - Lecco - Livorno - Lucca - Macerata - Mantova - Massa Carrara - Matera - Modena - Novara - Nuoro - Oristano - Parma - Pavia - Perugia - Pescara - Piacenza - Pordenone - Potenza - Prato - Reggio Emilia - Rieti - Rovigo - Sassari - Savona - Siena - Siracusa - Sondrio - Teramo - Terni - Trapani - Trento - Treviso - Trieste - Udine - Verbania - Vercelli - Vicenza - Viterbo

Il codice rischio è determinato in base all'allegato 6 - Elenco attività

La Zona Territoriale è determinata in base alla provincia dove ha sede l'Azienda assicurata.

9. RCT/RCO

SOMMA PREMIO RCT + PREMIO RCO

PREMIO FISSO in base all'incrocio delle variabili "CODICE RISCHIO" e "MASSIMALE SCELTO".

PREMIO RCO

CODICE RISCHIO	1	2	3
RC - Max. € 500.000,00	10,85	23,23	43,40
RC - Max. € 1.000.000,00	12,38	26,90	50,12

PREMIO RCT

CODICE RISCHIO	1	2	3
RC - Max. € 500.000,00	97,65	209,05	390,59
RC - Max. € 1.000.000,00	111,40	242,06	451,10

10. ASSISTENZA

Premio fisso: € 12,00

11. TUTELA LEGALE

Premio fisso: € 118,00

Allegato 02 – Elenco attività e Codici di Rischio

COD ATTIVITA'	ATTIVITA'	CODICE RISCHIO INCENDIO	CODICE RISCHIO FURTO	CODICE RISCHIO RC
1	acque gassose e minerali, bibite analcoliche, succhi e sciroppi di frutta e di ortaggi, birra, vini e liquori senza distilleria	2	3	1
2	liquori e distilleria di spiriti di gradazione inferiore a 70°centesimali	7	2	1
3	panifici, biscotti; panettoni; grissini; paste dolci; pasticcerie, paste alimentari, snacks; cereali soffiati e prodotti similari, patatine fritte;	6	3	1
4	caramelle, cioccolato; surrogati di cioccolato; torrone; panforte; nocciolati - esclusa la scissione di grassi e la sgusciatura di frutti e senza tostatura	4	3	1
5	gelati, marmellate; confetture; mostarde; canditi e conserve di prodotti ortofrutticoli	5	3	3
6	prosciutti; salumi, lavorazione pesce	7	2	1
7	alimenti precotti e confezionati, carni conservate ed in scatola; estratti di carne, pesce conservato ed in scatola, prodotti alimentari liofilizzati, prodotti vegetali commestibili disidratati, prodotti surgelati	5	2	1
8	mangimi e prodotti vegetali disidratati, mangimi senza impiego di foraggi, paglia, erbe e fiorumi e farina di pesce	8	4	1
9	latterie sociali, centrali del latte, burro naturale, latticini, formaggi, latte condensato, evaporato o in polvere	5	3	1
10	oli e grassi alimentari di origine animale e di origine vegetale - senza impiego di infiammabili -	7	3	2
11	olio d'oliva senza impiego di solventi infiammabili e senza lavorazione delle sanse, aceto senza produzione di acido acetico	4	3	2
12	macelli - senza stallaggio e sosta bestiame	2	2	3
13	surrogati di caffè, liquirizia, te', camomilla ed altre erbe aromatiche pulitura, essiccazione e cernita di cereali, sementi, semi e frutta - senza sgusciatura	8	2	1
14	fonderie o sinterizzazione di metalli e loro leghe, esclusi titanio, zirconio, magnesio e leghe con più del 75% di magnesio ed esclusi antimonio, cadmio, cromo, manganese, nichel, stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, acciai rapidi per utensili ed inossidabili	4	4	2
15	fonderie o sinterizzazione di metalli e loro leghe, esclusi titanio, zirconio, magnesio e leghe con più del 75% di magnesio e compresi antimonio, cadmio, cromo, manganese, nichel, stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, acciai rapidi per utensili ed inossidabili	4	2	2
16	macchine ed apparecchiature elettriche, macchine operatrici, utensili, motrici elettriche e non elettriche, parti metalliche ed elementi metallici delle stesse, senza lavorazione di titanio, zirconio, magnesio e leghe con più del 75% di magnesio	4	4	2
17	catene, funi, fili, lamiere e lamierini, laminati, nastri, profilati, reti e tele di metallo; stagnole; tubi saldati; carpenteria metallica - senza rivestimento o accoppiamento con materiali combustibili, minuterie metalliche (aghi, chiodi, viti, serrature, chiavi, cerniere, dadi, bulloni, molle)	4	4	3
18	rubinetteria, coltelleria e posateria di metallo	4	3	2

19	armi bianche e da fuoco	4	1	2
20	apparecchi domestici a gas o elettrici, esclusi audiovisivi, bruciatori, condizionatori d'aria, cucine economiche accumulatori elettrici, pile elettriche non a combustibile, lampade ad incandescenza, tubi luminescenti e conduttori elettrici isolati	6	2	2
21	apparecchiature foto cine ottiche, tubi elettronici, circuiti integrati e microcircuiti, schede elettroniche, strumentazione scientifica, audiovisivi, computers; macchine per ufficio, macchine per cucire, apparecchi per radio e telecomunicazioni; radar; fabbricazione di lenti; meccanica di precisione e micromeccanica	6	1	2
22	carrozzerie per autoveicoli	1	2	2
23	autofficine, elettrauto, gommisti, moto, biciclette	5	2	2
24	mobili metallici e cassaforti, serramenti di metallo	3	3	2
25	attrezzi ed utensili metallici, stoviglie ed articoli casalinghi di metallo (esclusi elettrodomestici ed audiovisivi), oggetti di metallo in genere esclusi oro e argento, antimonio, cadmio, cromo, manganese, nichel, stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, acciai rapidi per utensili ed inossidabili	7	4	2
26	metallizzazione di oggetti incombustibili, smaltatura di oggetti metallici, galvanostegia, zincatura, brunitura, bronzatura, trattamento termico, escluso l'utilizzo di oro e argento	4	4	2
27	carpenterie di legno, palchetti per pavimento, serramenti, compensati, segherie di tronchi, trattamenti per la conservazione o la ignifugazione di legnami, nobilitazione di compensati, paniforti, pannelli truciolari, verniciatura e lucidatura (senza impiego di infiammabili) matite	9	4	2
28	mobili di legno, mobili imbottiti, laminati plastici, tappezzerie di mobili, giocattoli in legno, produzione di pannelli truciolari, paniforti, travi lamellari, verniciatura e lucidatura di mobili (con impiego di infiammabili esclusivamente in cabina a velo d'acqua) produzione di pannelli truciolari, paniforti, travi lamellari	10	4	1
29	strumenti musicali, oggetti di sughero	10	2	1
30	cartoni ondulati e globulari, astucci, scatole, tubetti e contenitori, di cartone o di cartoncino; buste, sacchi, sacchetti, etichette di carta e di cellophane, carte da parati	9	4	2
31	litografia; tipografia; serigrafia; eliografia, matrici tipografiche, targhe e timbri, legatoria, matrici tipografiche, targhe e timbri	5	4	1
32	articoli di cuoio o di pelle naturale od artificiale (escluse calzature), preparazione, concia, rifinitura di pelli naturali; rigenerazione	7	1	2
33	oggetti di gomma naturale, sintetica e guttaperca; oggetti, fogli, tubi, laminati e film di materia plastica; plasticatura di oggetti incombustibili; sono esclusi oggetti di materia plastica espansa o alveolare, di gommaspugna o microporosa e di gomma sintetica, nonché la produzione di pneumatici	9	3	2
34	calzature in cuoio o pelle naturale od artificiale, di plastica, gomma, gomma e tela, corda e tela, tessuto anche con applicazione di elementi in materia plastica espansa o alveolare ma senza produzione degli elementi stessi	9	2	2
35	laboratori per lo sviluppo e stampa di materiale cine-fotografico, occhiali, dischi, film, nastri e simili per macchine scriventi, elaboratori, registratori, videoregistratori e simili - materiali fotosensibili	7	2	1
36	scope, spazzole, pennelli, ombrelli, bottoni	9	2	1

37	manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso, lavorazione di pietre e marmi, caolino	1	4	3
38	manufatti per l'edilizia (esclusi alveolari ed espansi), laterizi, refrattari, terrecotte, terraglie, gres, ceramiche e porcellane per edilizia e giardinaggio – senza forni o con forni a tunnel o con forni esclusivamente ad olio combustibile o elettrici	4	4	2
39	cinghie per trasmissioni in cuoio, pelle, tela, gomma, guarnizioni di attrito per freni e frizioni, mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abrasivi; vetrerie	5	3	2
40	lavorazione di fibre artificiali e sintetiche, senza impiego di cascami, di garnettato o di sfilacciato	8	2	1
41	lavorazione di fibre naturali, tessitura di cotone o di altre fibre con esclusivo impiego di filati, tintoria e stamperia di tessuti, tessuti non tessuti	7	2	1
42	lavorazione di lana	4	2	1
43	lavatoi, lavanderie esclusivamente di filati e tessuti	3	2	1
44	materassi a molle - senza produzione di imbottiture	10	3	1
45	tendaggi; tappezzerie – senza produzione e senza operazioni di imbottitura; tappeti e stuoie esclusi quelli di feltro e di gomma - senza impiego di fibre acriliche, cocco, iuta, sisal, manilla e senza fabbricazione di stuoie in fibre vegetali; cordaggi	7	1	1
46	abiti e confezioni, confezioni in tessuto elastico, teleria, biancheria, camiceria, bretelle, busti, calze e fasce elastiche, tessuto a maglia e pellicce, nastri e ricami, borse, cappelli	7	1	1
47	detersivi liquidi o in polvere, liquidi e paste per pulire; saponi; dentifrici; glicerina non di sintesi, candele, articoli di cera	7	3	2
48	colori e inchiostri, esclusa produzione di pigmenti e coloranti; colori a colla, a pastello; colori ad affresco, a calce, ad acquerello, vernici, smalti e lacche (senza impiego di infiammabili e senza cottura di oli)	8	4	3
49	profumi, cosmetici, essenze escluse quelle sintetiche - lavorazioni esclusivamente a freddo od a vapore o acqua calda, senza impiego di infiammabili	7	2	2
50	lavorazione e produzione (senza impiego di infiammabili) di prodotti antibiotici e biologici, preparati farmaceutici, anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti, disinfestanti e concimi	7	1	2
51	adesivi e mastici (senza impiego di infiammabili), gelatine, colle a base di gelatina;	7	3	2
52	installatori di impianti termoidraulici, elettrici	4	3	3